

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

CIG 5557813460

**ART. 1
OGGETTO DELL’INCARICO**

Costituiscono oggetto del presente appalto i servizi di assistenza e consulenza relativi al piano sanitario della Cassa Nazionale del Notariato, nonché la collaborazione alla gestione e alla esecuzione del relativo contratto. Il presente appalto avrà durata pari a quattro anni e coprirà pertanto due gestioni consecutive del piano sanitario.

Il Broker si impegna, a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

- a) Servizi di consulenza preventiva per la definizione degli schemi di polizza sanitaria della Cassa Nazionale del Notariato, con analisi preliminare dei rischi e dell’andamento della sinistrosità;
- b) redazione di un progetto di copertura assicurativa sanitaria aderente alle reali esigenze dell’ente, corredato dalla relativa stima economica;
- c) elaborazione di rapporti trimestrali relativi alla situazione dei sinistri contenenti sia l’indicazione di dati numerici (numero dei sinistri, sinistri liquidati, sinistri in franchigia, sinistri riservati e dichiarati senza seguito, ecc.) sia di dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);
- d) elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi programma assicurativo, interventi effettuati e indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri, da predisporre entro 60 giorni successivi alla scadenza di ciascuna annualità di polizza;
- e) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi la Cassa e, in particolare, predisposizione dei testi da utilizzarsi per l’espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- f) gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione stipulato a seguito della procedura di gara con la collaborazione del Broker e monitoraggio costante della copertura in essere, anche in seguito all’evolversi del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia;
- g) assistenza nella gestione di eventuali sinistri anche quando la Cassa venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente capitolato;
- h) contatto ed incontri periodici con la compagnia, che, risultata aggiudicataria della gara ha emesso conseguentemente la polizza ed assicura i rischi in capo all’amministrazione nonché contatti ed incontri periodici con i funzionari della Cassa preposti;
- i) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- j) assistenza agli uffici per la verifica della polizza assicurativa presentata, a seguito di aggiudicazione definitiva, dalla società appaltatrice;
- k) formazione ed aggiornamento del personale della Cassa direttamente impegnato nella gestione del contratto assicurativo circa le nozioni fondamentali in materia assicurativa, le condizioni

contrattuali specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura tecnico-assicurativa, nonché di quelle relative ai sinistri;

- l) consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore degli amministratori, dei dipendenti della Cassa che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali nei diversi settori di rischio, ivi compresa l'attività di informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa;
- m) consulenza ed assistenza continua per tutte le problematiche che si presenteranno nel corso dell'attività lavorativa della Cassa con suggerimenti e consigli in merito alle soluzioni ottimali, sia dal punto di vista tecnico, che economico;
- n) predisposizione di piani di rimborso spese mediche alternativi: nello specifico l'aggiudicatario, dovrà fornire, sulla base delle analisi sull'andamento dei sinistri, una relazione dettagliata che illustri le possibilità per la Cassa di ricorrere ad una gestione autonoma della polizza sanitaria ed eventuale assistenza alla Cassa stessa nella selezione di una società dotata di una propria rete di rimborso diretto delle spese mediche (anche a mezzo di procedura di gara e quindi con la predisposizione della relativa documentazione), al fine di consentire l'avvio del progetto di gestione autonoma del programma rimborso spesa mediche.

ART. 2

SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO RELATIVAMENTE ALLA POLIZZA SANITARIA

La polizza attualmente in vigore stipulata con Unisalute S.p.A. scadrà il prossimo 31 ottobre 2014. Il premio corrisposto dalla Cassa per il periodo novembre 2012 - novembre 2013 ammonta complessivamente ad euro 12.352.296,60.

A fini meramente statistici, si informa che il numero medio di sinistri verificatisi nel corso del precedente triennio è pari a circa 15.000.

Si allega *sub* 4 un prospetto contenente la ripartizione della popolazione in esercizio ed in pensione al 31 dicembre 2012.

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO

L'incarico avrà durata di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio.

Il contratto di brokeraggio si intenderà automaticamente cessato alla scadenza, senza obbligo di disdetta alle parti. Alla scadenza dell'incarico, il Broker, su richiesta della Cassa, si impegnerà ad assicurare la prosecuzione dell'attività per non oltre giorni 90, al fine di consentire lo svolgimento di una nuova procedura di gara.

La Cassa si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario, qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

In ogni caso, l'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione "B" del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 al verificarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del suddetto decreto.

ART. 4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Le offerte presentate dalle imprese concorrenti verranno sottoposte all'esame di una Commissione appositamente costituita ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 che opererà in base ai criteri, sub-criteri e relativi parametri ponderali indicati nell'art. 13 del disciplinare di gara.

Alle offerte saranno complessivamente attribuiti i seguenti punteggi di seguito riportati in ordine decrescente:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| A. Offerta tecnico qualitativa | - | massimo punti 75 |
| B. Prezzo | - | massimo punti 25 |

per un totale massimo 100 punti.

ART. 5

IMPORTO DELL'APPALTO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Cassa Nazionale del Notariato alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto il compenso del Broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sul premio assicurativo e corrisposto dalla compagnia di assicurazione.

Si precisa che il valore stimato del presente appalto, ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti e servizi, ammonta a complessivi euro 1.000.000,00 (un milione/00).

La percentuale di commissione percepita dal broker aggiudicatario dovrà remunerare le due principali attività a carico dello stesso: consulenza, supporto ed assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e gestione dei sinistri.

Si precisa che le commissioni che verranno corrisposte al broker aggiudicatario della presente gara dalla compagnia assicuratrice non potranno superare l'importo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) annui, indipendentemente dal valore del premio che verrà erogato dalla Cassa Nazionale del Notariato all'esito della successiva gara per il rinnovo del piano sanitario.

L'importo della provvigione dovrà essere espressamente indicato nel procedimento di gara per l'assunzione della polizza assicurativa.

Nessun compenso potrà essere richiesto qualora la Cassa Nazionale del Notariato per motivi di pubblico interesse non addivenga alla stipula del contratto di assicurazione.

Ai sensi della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5.03.2008 non sono stati ravvisati costi per la sicurezza da interferenze.

ART. 6

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 7 PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

La Cassa Nazionale del Notariato provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare alla Cassa Nazionale del Notariato la polizza, le appendici e le ricevute emesse dalla Compagnia Assicuratrice debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il mandato di pagamento emesso a favore del broker avrà effetto liberatorio per la Cassa Nazionale del Notariato.

ART. 8 RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse della Cassa, osservando tutte le indicazioni e richieste che la Cassa stessa fornirà.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto della Cassa.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio, secondo i contenuti del presente capitolato e del relativo disciplinare, e nell'esclusivo interesse della Cassa, ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'amministrazione.

Sono a carico del Broker tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il Broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione depositando ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della Cassa, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Cassa.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Cassa né può impegnare la Cassa medesima se non preventivamente autorizzato.

Il Broker è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi della Cassa competenti.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente disciplinare.

Il Broker affidatario dovrà avere una sede operativa in Roma, esistente al momento della presentazione della domanda di selezione.

Al Broker viene espressamente vietato:

- a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la Cassa;
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare la Cassa senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

ART. 9 REFERENTE DEL BROKER E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Il Broker aggiudicatario deve affidare la direzione complessiva del servizio ad un responsabile avente requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.

Il referente per il servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Il Broker aggiudicatario dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento del medesimo, da parte della Cassa Nazionale del Notariato, in caso di urgenza.

Dovrà, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 10 VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA

La Cassa Nazionale del Notariato si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività dell'aggiudicatario e l'esatta applicazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto, al progetto tecnico presentato in sede di offerta ed al contratto.

Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 18 – Penalità e risoluzione del contratto, il Broker aggiudicatario dovrà segnalare tempestivamente a questa Cassa i casi di forza maggiore che impediscono di rispettare quanto previsto nell'offerta tecnica presentata.

ART. 11 GARANZIE

Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. nonché a stipulare ed esibire specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

La Cassa Nazionale del Notariato ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti della Cassa Nazionale del Notariato.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Cassa si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto, mediante semplice lettera a.r. con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal contratto;

- b) frode nell'esecuzione del servizio;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte del Broker senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
- h) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- i) mancata prestazione della polizza assicurativa, di cui al precedente articolo.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto assoluto al Broker aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 14 CAUZIONI

La cauzione provvisoria è stabilita in euro 20.000,00 (ventimila/00) pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto (euro 1.000.000,00), ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

La cauzione provvisoria dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, con l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione provvisoria deve essere prestata specificando che viene rilasciata a garanzia del raggruppamento stesso.

Prima della stipula del contratto di affidamento l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nel rispetto del disposto dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di partecipazione di R.T.I. e/o consorzi ordinari di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio siano in possesso della certificazione di qualità. In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

Ai sensi dell'art. 113, quarto comma, del D.Lgs. n. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui al disciplinare di gara.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

In caso di risoluzione del contratto per fatto del Broker aggiudicatario, la cauzione definitiva verrà incamerata dalla Cassa Nazionale del Notariato, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

ART. 15 PERSONALE

Il Broker aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolge il servizio.

Il Broker aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Il Broker aggiudicatario dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Ente appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati:

- **Finalità del trattamento:** i dati forniti vengono acquisiti dalla Cassa per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare le capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per la partecipazione nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- **Dati sensibili:** i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".
- **Modalità del trattamento dei dati:** il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- **Diritti del concorrente interessato:** relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

ART. 17 RISERVATEZZA DEI DATI

Il Broker aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte della Cassa Nazionale del Notariato.

ART. 18 PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Broker aggiudicatario riconosce alla Cassa Nazionale del Notariato il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo nella presentazione – da effettuarsi entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di affidamento – del nuovo programma assicurativo della Cassa, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati;
- b) Euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo nella notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli, con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi e delle regolazioni premio alla compagnia per conto della Cassa Nazionale del Notariato;
- c) euro 300,00 (trecento/00) in caso di mancata reperibilità del Referente del Broker di cui all'art.9 del presente capitolato nelle fasce orarie di presenza ordinaria indicate nella relazione tecnica.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- a) cause di forza maggiore dimostrate;
- b) cause imputabili alla Cassa Nazionale del Notariato.

E' fatta salva la facoltà della Cassa di richiedere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, del codice civile.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Broker aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata a.r. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso la Cassa Nazionale del Notariato avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

Qualora si verificassero, da parte del Broker aggiudicatario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, la Cassa Nazionale del Notariato avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, il Broker dall'adempiere a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, la Cassa procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Broker aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata a.r., oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui la Cassa Nazionale del Notariato accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- b) nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n.209/2005;
- c) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Cassa Nazionale del Notariato;
- d) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- e) cumulo da parte del Broker di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- f) il mancato rispetto da parte del Broker di quanto contenuto nel progetto tecnico presentato in fase di gara.

ART. 19 SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore della Cassa Nazionale del Notariato il diritto di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Cassa Nazionale del Notariato, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 20 SPESE DI PUBBLICAZIONE

Le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 163/2006, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali costi sono stimati in circa euro 7.450,00 (euro settemilaquattrocentocinquanta/00); resta inteso che la Cassa si riserva di rendere noto all'aggiudicatario, in sede di comunicazione ex art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

ART. 21 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove la Cassa fosse attore o convenuto, resta intesa, tra le parti, la competenza del Foro di Roma.

ART. 22
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa generale vigente in materia, ed in particolare agli artt. 1754 e 1756 del c.c. (contratto di intermediazione), ancorché emanata nel corso dell'appalto in argomento.

Roma , 17 gennaio 2014